



**Provincia di Udine**  
*Province di Udin*

[provincia.udine@cert.provincia.udine.it](mailto:provincia.udine@cert.provincia.udine.it)

AREA AMBIENTE  
**SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI EMERGENZA, COMPRESI I GRUPPI ELETTROGENI E I GRUPPI ELETTROGENI DI COGENERAZIONE, ALIMENTATI A BIOMASSE, GASOLIO, BIOGAS, METANO, GPL, BENZINA, DI POTENZA SUPERIORE AL VALORE DI SOGLIA E INFERIORE A 10 MW, CON FUNZIONAMENTO ANNUALE INFERIORE A 50 ORE, AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA**

VISTO il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte V recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. 128/10 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale, secondo l'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO che all'art. 272 comma 2 del predetto D.Lgs. 152/06 è prevista la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

CONSIDERATO che nella parte I dell'All. IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono riportati i valori soglia degli impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, sono riportati i seguenti impianti:

- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'all. X alla parte V del D.Lgs. 152/06, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e tali procedure sono state espletate;

ID: 2202621 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 18/07/2012 15:40:41 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/5249 del 18/07/2012

- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'all. X alla parte V del D.Lgs. 152/06 di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW;
- gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs. 128/2010, gli impianti di emergenza che superano le rispettive soglie sopra riportate di potenza termica nominale della parte I dell'All. IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera;

VISTO il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

RITENUTO opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e per gli stabilimenti nuovi si applicano almeno i valori limite e le prescrizioni degli allegati I, II, III, V della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in attesa dell'apposito decreto di cui al comma 2 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., delle normative regionali e dei piani e programmi dell'art. 271 comma 4;

VISTO che gli stabilimenti che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che erano in esercizio al 29/04/06 e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88, sono ora soggetti ad autorizzazione come stabilito dall'art. 4 c. 14 lett. b) del D.Lgs. 128/10;

VISTO l'art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 24 novembre 2006;

VISTO l'art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 18 giugno 2007;

RITENUTO quindi di adottare l'autorizzazione a carattere generale per gli impianti di emergenza compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biomasse, gasolio, biogas, metano, GPL, benzina di potenza superiore al valore di soglia e inferiore a 10 MW, con funzionamento annuale inferiore a 50 ore;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

## DETERMINA

### ART. 1

La presente "autorizzazione a carattere generale" è adottata, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per autorizzare le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di emergenza, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a biomasse, gasolio, biogas, metano, GPL, benzina, di potenza superiore al valore di soglia e inferiore a 10 MW, con funzionamento annuale inferiore a 50 ore. I gestori delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti.  
L' Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

### ART. 2

ID: 2202621 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 18/07/2012 15:40:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Pagina 2 di 8

Determina: 2012/5249 del 18/07/2012

L'Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

### ART. 3

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in procedura ordinaria nei seguenti casi:

- nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella parte II dell'All. I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nel caso in cui siano utilizzate negli impianti le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- nel caso in cui gli impianti di combustione tecnologici di cui all'All. I, presenti all'interno dello stabilimento, superano la potenza termica nominale complessiva di 10 MW (per stabilire la potenza termica nominale complessiva si devono sommare le potenze termiche nominali degli impianti di combustione tecnologici aventi identico combustibile presenti all'interno dello stabilimento);
- qualora gli impianti di cui all'All. I siano inclusi all'interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi dell'art. 269 o degli artt. 29-ter e 29-quater;
- nel caso di impianti di emergenza con funzionamento annuale superiore a 50 ore.

### ART. 4

I gestori degli impianti di emergenza, alimentati a biomasse, gasolio, biogas, metano, GPL, benzina, di potenza superiore al valore di soglia e inferiore a 10 MW, con funzionamento annuale inferiore a 50 ore del presente provvedimento, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione, adeguamento, modifica sostanziale, trasferimento di impianto), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove hanno sede gli impianti.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione degli impianti, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio degli impianti.

### ART. 5

I gestori degli impianti di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale, devono tenere un registro annuale delle ore di attività dell'impianto che deve essere conservato presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. È fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei dati annuali delle ore di funzionamento dell'impianto. In tal caso, i documenti richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

### ART. 6

ID: 2202621 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 18/07/2012 15:40:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Pagina 3 di 8

Determina: 2012/5249 del 18/07/2012

I gestori di impianti di emergenza, alimentati a biomasse, gasolio, biogas, metano, GPL, benzina, di potenza superiore al valore di soglia e inferiore a 10 MW, con funzionamento annuale inferiore a 50 ore, possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento.

L'adesione alla presente autorizzazione generale consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio degli impianti nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

#### ART. 7

Per impianti esistenti, modifica sostanziale di impianto e trasferimento di impianto, i gestori devono indicare nella domanda di adesione le ore di funzionamento dell'ultimo anno di attività.

Per i nuovi impianti i gestori dovranno inviare all'Amministrazione Provinciale il registro annuale delle ore di funzionamento riferito al primo anno di adesione alla presente autorizzazione.

Il registro annuale delle ore di funzionamento degli impianti deve essere conservato presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. È fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, il registro annuale di funzionamento. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

#### ART. 8

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

#### ART. 9

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

È fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione.

#### ART. 10

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata.

Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l'eventuale cessazione dell'attività; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato.

In caso di subentro nella gestione degli impianti da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), e la domanda deve essere inviata anche al Comune ove hanno sede gli impianti. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio degli impianti purché gli impianti

ID: 2202621 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 18/07/2012 15:40:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Pagina 4 di 8

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

Determina: 2012/5249 del 18/07/2012

restino invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

#### ART. 11

È facoltà dell'Amministrazione Provinciale richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

È altresì facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

#### ART. 12

La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione.

I gestori degli impianti di emergenza, alimentati a biomasse, gasolio, biogas, metano, GPL, benzina, di potenza superiore al valore di soglia e inferiore a 10 MW, con funzionamento annuale inferiore a 50 ore sono autorizzati per 10 anni dalla data di prima adesione.

Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche degli stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente.

#### ART. 13

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

#### ART. 14

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

#### ART. 15

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

#### ART. 16

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.

I gestori di impianti di biomasse, gasolio, biogas, metano, GPL, benzina, di potenza superiore al valore di soglia e inferiore a 10 MW, con funzionamento annuale inferiore a 50 ore possono svolgere le attività stesse solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità.

#### ART. 17

La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli Sportelli Unici e alle Associazioni di Categoria operanti sul territorio provinciale.

ID: 2202621 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 18/07/2012 15:40:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Pagina 5 di 8

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

Determina: 2012/5249 del 18/07/2012

ART. 18

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

*La modulistica citata nei precedenti Articoli è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)*

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

ID: 2202621 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 18/07/2012 15:40:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

## Allegato 1

**Impianti di emergenza**, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione **alimentati a biomasse, gasolio, biogas, metano, GPL, benzina, di potenza superiore al valore di soglia e inferiore a 10 MW, con funzionamento annuale inferiore a 50 ore**

### Indicazioni generali

Sono autorizzate le emissioni in atmosfera degli impianti di emergenza, con funzionamento annuale inferiore a 50 ore, caratterizzati dalle seguenti potenze termiche nominali (PTN) e combustibili:

- biomasse, di cui all'all. X alla parte V del D.Lgs. 152/06, con PTN superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW;
- gasolio con PTN uguale o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW;
- biogas, di cui all'all. X alla parte V del D.Lgs. 152/06, con PTN superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- metano o GPL con PTN uguale o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- benzina con PTN uguale o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW;

Ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comma hh) per potenza termica nominale dell'impianto di combustione si intende il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione.

### Prescrizioni

#### Qualità dei combustibili utilizzati

##### Caratteristiche qualitative biomasse

Negli impianti di emergenza i combustibili utilizzati devono essere rispondenti alle caratteristiche indicate nell'All. X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### Registro di gestione degli impianti

Le aziende devono tenere e compilare un registro di conduzione degli impianti di emergenza nel quale annotare il funzionamento orario degli impianti. Il registro deve essere custodito presso l'azienda e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Ragione sociale .....		
Determina Dirigenziale.....n° .....del...../...../.....		
Sigla punti di emissione	Data di funzionamento	Ore di funzionamento
Totale ore di funzionamento annuale		
Periodo di riferimento		g/m/a inizio ..... g/m/a fine .....

**Tabella 1:** registro di conduzione degli impianti

La copia del registro, se richiesta dalla Provincia di Udine o da altro organo di controllo preposto al controllo, deve essere fornita entro le 24 ore successive alla richiesta, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata.

ID: 2202621 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 18/07/2012 15:40:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/5249 del 18/07/2012

### **Valori limite**

Non si applicano valori di emissione agli impianti di emergenza, rimanendo fissato il limite consentito di funzionamento in 50 ore annuali per ogni singolo impianto.

### **Anomalie**

Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto del valore limite orario annuale di funzionamento degli impianti di emergenza, l'azienda deve tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale descrivendo le cause e gli eventi associati ed inviando i dati relativi al funzionamento orario degli impianti; la Provincia, valutata la documentazione, si riserva la facoltà di valutare l'eventuale esigenza di avviare un procedimento per un'autorizzazione in via ordinaria.

### **Registrazioni**

Il gestore deve conservare nella sede in cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia del registro dell'entrata in funzione e le ulteriori registrazioni richieste.

**La modulistica citata nei precedenti Par. è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)**

IL DIRIGENTE dell'Area Ambiente  
Dott. Marco Casasola

Responsabile del procedimento  
Istruttore tecnico

Dott. Marco Santarossa  
Dott. Susanna Hürzeler

ID: 2202621 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 18/07/2012 15:40:41 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Pagina 8 di 8

Copia su supporto cartaceo conforme al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Udine, consistente in pagine n. 8, rilasciata da SUSANNA HÜRZELER, dipendente incaricato ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del D.lgs. 82/2005 e art. 18 comma 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Udine, il 18/07/2012. Firma